



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod.

Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 144 del 23/04//2024 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 27 del 23 Aprile 2024

OGGETTO: Sentenza n. 1218/2020 R.G. emessa dal Tribunale Regionale Delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma - Transazione con la compagnia elettrica italiana s.r.l.

Il giorno ventitre del mese di Aprile 2024 alle ore 10:02 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Andrea	COSTANZO	Assessore – Vice Sindaco	SI	
3	Rosaria Benedetta	MURRO	Assessore	SI	

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 38 del 30/05/2022 la presente seduta si è svolta in modalità telematica. Sono presenti, in modalità telematica, i seguenti Assessori Comunali: Rosaria Benedetta Murro.

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Murro.

Verbalizza il Segretario dell'Ente, dott. MARIO GUARRACINO, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- La C.E.I. S.r.l. aveva proposto ricorso dinanzi al TRAP presso la Corte d'appello di Roma per l'accertamento negativo del pagamento dei sovracanonici BIM per le annualità 2014 – 2019 avanzate dal Comune di Picinisco in qualità di Ente Capofila e per conto di tutti gli Enti aderenti tra i quali questo Comune;
- Il Comune si era costituito nel giudizio affidando l'incarico agli Avvocati Roberto D'Agostini e Sergio Messore;
- Il Comune Capofila di Picinisco ha comunicato che il suddetto tribunale con sentenza n. 2141/2024 del 26.03.2024 ha definito il giudizio iscritto sub. N. 1218/2020 Rg. rigettando la domanda di accertamento negativo avanzata dalla C.E.I. S.r.l. ed accogliendo la domanda riconvenzionale formulata dai Comuni convenuti per il pagamento dei sovracanonici BIM;

CONSIDERATO CHE:

- Con nota prot. 2763 del 22/04/2024 il Sindaco del Comune di Picinisco quale Comune Capofila ha comunicato la possibilità di addivenire ad una definizione transattiva del Contenzioso, stante la volontà manifestata da C.E.I. S.r.l. di proporre appello avverso la sentenza del TRAP;
- Che alla stessa nota è stato allegato il parere rilasciato dai legali che hanno curato il giudizio per conto dei Comuni con i quali si manifesta la opportunità di addivenire alla transazione con la C.E.I. S.r.l. secondo le indicazioni ivi contenute;

VISTO il parere rilasciato dagli Avvocati Sergio Messore e Roberto D'Agostini dal quale risulta che C.E.I. S.r.l. si è obbligata a corrispondere in favore dei Comuni aventi diritto, la somma complessiva di € 358.000,00 entro la data del 15 maggio 2024 con rinuncia alla proposizione del ricorso in appello avverso la sentenza del TRAP;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui al D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI ACCETTARE** la transazione con C.E.I. S.r.l. nei termini e secondo le modalità di cui alla nota prot. 2763 del 22/04/2024 a firma degli Avvocati Roberto D'Agostini e Sergio Messore e dell'Ing. Damiano D'Eramo, che ne forma parte integrante, per l'importo complessivo di € 358.000,00 che sarà poi ripartita al Comune deliberante secondo le percentuali di cui al DM 28.07.2021;
3. **DI AUTORIZZARE** il Comune capofila di Picinisco ad incassare da C.E.I. S.r.l. la somma dovuta in favore del Comune con obbligo poi di riversamento;
4. **DI AUTORIZZARE** gli Avvocati Roberto D'Agostini e Sergio Messore nonché il Sindaco del Comune di Picinisco quale Comune Capofila a sottoscrivere l'atto transattivo con C.E.I. S.r.l.;
5. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

INTERNAL

Spett.le
Compagnia Elettrica Italiana S.r.l.
Via Flaminia 1229 00188 Roma
pec: info@pec.compagniaelettricaitaliana.it

Facciamo riferimento alle conversazioni ed alle intese intercorse e con la presente Vi proponiamo di stipulare il seguente atto di transazione

Atto di Transazione

fra

Compagnia Elettrica Italiana S.r.l. società con Amministratore Unico, con sede legale in Roma, Via Flaminia 1229, codice fiscale 08118970154, P. IVA 02251620213 in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, Ing. Francesco Maria Vespasiani (*di seguito, "CEI"*)

e

Comune di Picinisco, in persona del Sindaco Marco Scappaticci, quale mandatario con rappresentanza dei seguenti Comuni: **ACQUAFONDATA, ACUTO, ALVITO, ARPINO, ATINA, AUSONIA, BELMONTE CASTELLO, CAMPOLI APPENNINO, CASALVIERI, CASSINO, CASTROCELO, CECCANO, COLLE SAN MAGNO, CORENO AUSONIO, ESPERIA, FROSINONE, GALLINARIO, GIULIANO DI ROMA, GUARCINO, ISOLA DEL LIRI, MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, PASTENA, PESCOSOLIDO, PICO, PIEDIMONTE SAN GERMANO, PONTECORVO, POSTA FIBRENO, ROCCASECCA, SAN BIAGIO SARACINISCO, SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO, SANT'ELIA FIUMERAPIDO, SANTOPADRE, SAN VITTORE DEL LAZIO, SERRONE, SGURGOLA, SUPINO, TERELLE, TREVI NEL LAZIO, VALLEMAIO, VALLEROTONDA, VEROLI, VICALVI, VICO NEL LAZIO, VILLA LATINA, VILLA SANTA LUCIA, VITICUSO, SORA, CASALATTICO, SAN DONATO VAL DI COMINO, SETTEFRATI**, in forza delle delibere di cui all'Allegato 1 adottate ai sensi di legge e specificamente riferite alla sottoscrizione del presente accordo (di seguito, congiuntamente, i "**Comuni**")

(CEI ed i Comuni di seguito, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che

- a. CEI è proprietaria degli impianti di Riordino, Valcatoio e Carnello rientranti nel BIM Liri-Garigliano, oggetto di originaria perimetrazione con DM del 15.3.1979;
- b. con Legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 137, i sovracaroni previsti ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Legge n. 959 del 27 dicembre 1953 (di seguito, i "**Sovracaroni BIM**") sono stati estesi a tutti gli impianti idroelettrici di potenza nominale media superiore ai 220 KW, le cui opere di presa ricadano, in tutto o in parte, nei territori dei Comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato;

- c. in data 29.12.2019 (con note prott. 5447 e 5548) il Comune di Picinisco ha richiesto a CEI il pagamento dei Sovracanoni BIM per quote asseritamente spettanti a quest'ultimo e ai Comuni della Provincia di Frosinone dallo stesso asseritamente rappresentati, per le annualità 2014- 2018 (euro 443.926,44) nonché per l'annualità 2019 (euro 99.171,27): il tutto, per un ammontare complessivo pari ad euro 543.097,71, calcolato *ex adverso* sulla base delle percentuali di ripartizione previste dal DM 27.12.1983 n. 2873 (di seguito, il "**DM Ripartizione 1983**");
- d. è sorta contestazione tra le Parti in merito alla debenza, da parte di CEI, della somma richiesta dal Comune di Picinisco a titolo di Sovracanoni BIM per le annualità 2014-2019;
- e. seguito dell'infruttuoso tentativo di composizione bonaria della vertenza, CEI conveniva in giudizio i Comuni dinanzi al TRAP presso la Corte di Appello di Roma (giudizio RG n. 1218/2020) onde vedere accertata la insussistenza dell'obbligo di pagamento dei Sovracanoni BIM richiesti dal Comune di Picinisco per le annualità 2014-2019, sostenendo – tra l'altro – l'inapplicabilità delle percentuali previste dal DM Ripartizione 1983 alla luce della erroneità della presupposta perimetrazione del BIM Liri-Garigliano. Erroneità che, nella tesi di CEI, sarebbe stata dimostrata altresì dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24.1.2022, di due DM del Ministero della Transizione Ecologica (il DM del 24.3.2021 recante "*Modifica del decreto 15 maggio 2017, recante l'elenco dei comuni facenti parte del Bacino Imbrifero Montano dei fiumi Liri-Garigliano, con conseguente cancellazione dei Comuni di Frosinone, S. Giorgio a Liri, S. Giovanni Incarico, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora e Velletri*"; ed il DM del 28.7.2021 recante "*Modifica del decreto 27 dicembre 1983, recante la ripartizione delle percentuali dei sovracanoni dovuti dai gestori di impianti idroelettrici ai comuni appartenenti al Bacino Imbrifero Montano*"; di seguito, congiuntamente, i "**Decreti MITE**");
- f. Nell'ambito di detto giudizio si sono costituiti i Comuni contestando la domanda attrice e formulando domanda riconvenzionale di pagamento dei Sovracanoni BIM per le annualità 2014 – 2019;
- g. Il TRAP con sentenza n. 2141/2024 ha rigettato la domanda attorea accogliendo la domanda riconvenzionale formulata dai Comuni, per l'effetto condannando CEI "[...] a corrispondere a detti controricorrenti i sovracanoni in oggetto, nella misura di legge, dal 2014 al 2019, secondo le percentuali di cui al DM 28.07.2021, con interessi di legge dalla entrata in vigore dei decreti (24.01.2022), al soddisfo. Respinge la domanda di Comune di Frosinone: di San Giorgio a Liri: di San Giovanni Incarico e di Sant'Apollinare l..." (di seguito, la "**Sentenza TRAP**");
- h. nelle more del termine per la proposizione del giudizio di appello, le Parti – senza riconoscimento delle avverse pretese - si sono determinate, in via definitiva, a transigere e a comporre bonariamente la Controversia (come di seguito definita) ai termini ed alle condizioni di cui alla presente scrittura (di seguito, l'"**Accordo**");

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo, con valore di patto;

Articolo 2

A fronte delle rinunce, delle dichiarazioni e degli impegni dei Comuni di cui al punto 3 che segue, CEI, a titolo di transazione, e senza che ciò possa comportare alcun riconoscimento delle pretese dei Comuni in merito alla debenza dei Sovracanoni BIM per il periodo 2014 – 2019 (e cioè, in data antecedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti MITE):

- a. si obbliga a corrispondere ai Comuni, a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa, diritto, titolo ed azione relativa alla Controversia (come di seguito definita), l'importo forfettario ed onnicomprensivo di **euro 358.000,00** (euro trecentocinquantottomila/00) (di seguito, la "**Somma Transattiva**"), che i Comuni dichiarano essere pienamente satisfattivo, nonché congruo ed adeguato.
La Somma Transattiva sarà corrisposta da CEI, entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, con versamento a mezzo bonifico bancario, in unica soluzione, sul c/c bancario intestato a "Comune di Picinisco – Banca – agenzia di <.....> - IBAN: <.....> ", indicando come causale "Accordo transattivo sovracanononi BIM", . E ciò in forza delle delibere di cui all'Allegato 1 adottate dai Comuni ai sensi di legge e specificamente riferite alla sottoscrizione del presente Accordo, nonché all'incasso, da parte del Comune di Picinisco, della Somma Transattiva in nome e per conto dei Comuni stessi;
- b. si obbliga a non proporre appello avverso la Sentenza TRAP innanzi al TSAP.

Articolo 3

A fronte dell'adempimento da parte di CEI, delle obbligazioni di cui al precedente punto 3, lettere a) e b), i Comuni, a titolo di transazione, e senza che ciò possa comportare alcun riconoscimento delle pretese di CEI:

- a. rinunciano in via definitiva ed irrevocabile nei confronti di CEI (ivi inclusi i suoi soci ed amministratori) ad ogni diritto, pretesa ed azione (dedotti e/o deducibili, a qualsiasi titolo, ragione o causa), direttamente o indirettamente derivati e/o occasionati e/o comunque riconducibili: (i) ai Sovracanoni BIM per le annualità 2014-2019, oggetto del giudizio innanzi al TRAP presso la Corte di Appello di Roma (RG n. 1218/2020), (ii) alla Sentenza TRAP (ed ai relativi effetti e diritti dalla stessa derivanti) e, più in generale, (iii) a tutti i fatti intervenuti, e a tutti rapporti giuridici (di qualsivoglia natura) intercorsi, tra i Comuni e CEI, sino alla data odierna in relazione alla questione dei Sovracanoni BIM per le annualità 2014-2019 (di seguito, complessivamente, la "**Controversia**");
- b. dichiarano in via definitiva ed irrevocabile di non aver più nulla a pretendere nei confronti di CEI. (ivi inclusi i suoi soci ed amministratori) per qualsiasi titolo, ragione, o causa – dedotta e/o deducibile - in relazione alla Controversia RG n. 1218/2020 innanzi al TRAP.

Articolo 4

Il presente accordo non costituisce novazione.

Per finalità di chiarezza, le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che il mancato o ritardato pagamento da parte di CEI della Somma Transattiva di cui al punto 2, lettera a) che precede

(secondo i termini e le condizioni ivi previsti), se non sanato entro il termine di giorni 30 dalla contestazione scritta (inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata) del Comune di Picinisco di tale inadempimento, comporterà la risoluzione di diritto del presente Accordo con reviviscenza degli effetti di cui alla Sentenza TRAP.

Articolo 5

Il presente Accordo, redatto in forma di corrispondenza commerciale, sarà registrato solo in caso d'uso a richiesta delle Parti, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte inadempiente.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione tra le Parti con riferimento ad ogni sua clausola e che in considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Il presente Accordo racchiude ed esaurisce tutte le intese intercorse tra le Parti in merito al contenuto dello stesso, ivi inclusi i riconoscimenti, le rinunce e gli obblighi reciproci; pertanto, esso è destinato a prevalere su qualsivoglia diversa intesa o accordo, scritto o orale, che sia stato eventualmente raggiunto in precedenza tra le medesime Parti.

Il presente Accordo potrà essere modificato soltanto mediante successivo atto scritto e sottoscritto dalle Parti. Data l'intenzione delle Parti di addivenire a una composizione amichevole, definitiva e complessiva della Controversia, le pattuizioni tutte contenute nel presente Accordo hanno carattere inscindibile ed essenziale.

Articolo 6

Il presente Accordo può essere sottoscritto anche a mezzo di firma digitale dalle Parti, ognuna delle quali invierà all'altra, tramite Posta Elettronica Certificata l'originale firmato.

Articolo 7

Le Parti si obbligano a conformarsi a tutte le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), dal Codice Privacy, così come aggiornato dal D. Lgs 10/08/2018 n. 101, nonché ad ogni altra normativa vigente in materia, anche di attuazione dello stesso, a tutela dei dati personali di cui potranno venire a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'Accordo medesimo, per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti.

Articolo 8

Ciascuna Parte sosterrà le proprie spese in relazione al presente Accordo. Le spese legali tutte si intendono integralmente compensate tra le Parti con rinuncia dei rispettivi legali, ai sensi dell'art. 13, 8° comma, Legge n. 247/2012, alla solidarietà passiva ed a tal fine il presente Accordo viene sottoscritto personalmente anche dai legali delle Parti.

Articolo 9

Il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana e per ogni controversia relativa alla conclusione, interpretazione ed esecuzione dell'atto stesso sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

INTERNAL

Ove il testo qui sopra riportato riproduca esattamente i termini della nostra trattativa, vi preghiamo di rimetterci una lettera, nella quale trascriverete integralmente il contenuto della presente, debitamente sottoscritto e siglato in ogni sua pagina, in segno di accettazione incondizionata e definitiva.

Il SINDACO

AVV.

Allegati:

- 1) Delibere di Giunta Comunale dei Comuni di cui al punto g) in merito all'accettazione dell'Accordo e delega al Comune di Picinisco ad incassare le rispettive somme in nome e per loro conto.

OGGETTO: Sentenza n. 1218/2020 R.G. emessa dal Tribunale Regionale Delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma - Transazione con la compagnia elettrica italiana s.r.l.

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
2. sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente **PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 23/04/2024.

Il Responsabile del Servizio I^
F.to Dott. Benedetto Murro

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 23/04/2024.

Il Responsabile del Servizio II^
F.to Dott. Benedetto Murro

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mario Guarracino

Il Sindaco
F.to Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 23/04/2024, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 23/04/2024.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Benedetto Murro

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, 23/04/2024.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

